

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 981-A)

*Urgenza, ai sensi dell'articolo 77,  
primo comma, del Regolamento*

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE FOSCHI)

Comunicata alla Presidenza il 16 settembre 1985

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la produzione e la commercializzazione dei  
detersivi sintetici

d'iniziativa dei senatori GUALTIERI, MANCINO, MELANDRI, PIERALLI,  
MIANA, FABBRI, GARIBALDI, MILANI Eliseo, SCHIETROMA,  
BASTIANINI, FOSCHI, CONSOLI, FELICETTI, VECCHI, ALICI,  
MARINUCCI MARIANI e ORCIARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1984

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque costiere, riguardante in particolare il medio e alto Adriatico, ha assunto negli ultimi tempi dimensioni tali da preoccupare fortemente quanti hanno a cuore non solo le sorti dell'economia turistica e della pesca, ma dello stesso ambiente resosi sempre meno vivibile.

Chi ha avuto la ventura di capitare lungo la costa adriatica, dai Lidi Ferraresi alle porte di Rimini, nei primi giorni di settembre dello scorso anno, si è trovato di fronte a una panorama di vera desolazione.

Infatti, oltre a vedere un mare multicolore e sporco, ciò che impressionava di più erano le enormi quantità di pesce morto e agonizzante, disseminato massicciamente lungo la battigia, per chilometri di costa, con un'aria resa irrespirabile, non solo sulla spiaggia, ma per un raggio interno di almeno tre chilometri.

Questo triste spettacolo ha spazzato via in poche ore la massa dei turisti, in quel momento ancora presente sulla Riviera.

Un dramma ecologico di questa portata, ha scosso profondamente, non solo le categorie degli operatori turistici, ma le Pubbliche istituzioni e le forze politiche.

Consapevoli che una delle concause scatenanti il fenomeno dell'eutrofizzazione è da farsi risalire alla eccessiva quantità di nutrienti che finiscono in mare, con in primo luogo l'azoto e il fosforo, si sono prese iniziative atte a contenere l'effetto perverso di queste sostanze.

In questo contesto è nato il disegno di legge n. 981 dei senatori Gualtieri ed altri, che prevede l'abbattimento totale del fosforo nei detersivi, da subito.

Analoga iniziativa di legge è stata avanzata alla Camera dei deputati dall'onorevole Nebbia ed altri, i cui contenuti corrispondono a criteri più gradualisti nella riduzione dei composti di fosforo nella detergenza.

La 10<sup>a</sup> Commissione del Senato, di fronte a problemi di tale rilevanza e complessità, ha dispiegato il migliore impegno dal

dicembre 1984 al 31 luglio 1985, data in cui ha proposto, a larghissima maggioranza, per tale disegno di legge, un testo opportunamente integrato ed ampliato rispetto a quello originario anche in ordine ad altri aspetti significativi inerenti la riduzione del processo eutrofico.

Invero, l'originario disegno di legge n. 981, pur valido, in quanto provocatorio per urgenti interventi legislativi, non poteva essere accolto *in toto* per quanto concerne l'azzeramento totale e immediato del fosforo nei detersivi: infatti, dal punto di vista tecnico-scientifico non sono stati ancora individuati i sostituti del fosforo che diano adeguate garanzie dal punto di vista igienico-sanitario e dell'ambiente.

D'altra parte, lo stesso disegno di legge non prevedeva norme riguardanti i tempi e le modalità per individuare i menzionati sostituenti del fosforo; non contemplava la opportunità di un piano di monitoraggio sulla produzione e sull'impiego di queste sostanze sostitutive; non prevedeva la defosfatazione all'interno dell'attuale sistema dei depuratori, capace di abbattere fino al 90 per cento di sostanze fosforiche, non solo causate dai detersivi ma anche dalle deiezioni umane.

Certo, la 10<sup>a</sup> Commissione permanente ha ripetutamente espresso la chiara consapevolezza che la riduzione, anche se consistente, della quantità di fosforo nei detersivi costituisce un provvedimento assai parziale, in quanto rappresenta circa il 25 per cento del fosforo che finisce in mare.

Si tratta, quindi, di allargare la sfera d'intervento ai depuratori, all'agricoltura, specie per le concimazioni alquanto irrazionali e gli allevamenti zootecnici.

Anche se i limiti imposti dal disegno di legge n. 981 erano alquanto evidenti, ciò non ha impedito che l'esame, per altro approfondito, della tematica in discussione, si ampliasse agli argomenti accennati. Infatti, saranno presentati emendamenti in Aula, riguardanti particolarmente il settore del-

l'agricoltura, con riferimento a una nuova disciplina delle concimazioni fosforiche.

Per quanto riguarda la rete dei depuratori, assolutamente inadeguata e in molti casi obsoleta, si è rilevata la necessità che l'intervento dello Stato, concretizzatosi nel finanziamento di 1.100 miliardi, nel contesto della legge finanziaria 1985, non sia un fatto isolato, ma abbia un carattere pluriennale e progressivo fino alla realizzazione compiuta di un risanamento delle acque ed ambientale di prioritaria importanza.

Per quanto concerne in via più specifica il disegno di legge n. 981, posto ora all'esame dell'Aula, si possono fare le seguenti annotazioni sul testo che la Commissione propone.

Esso consta di 12 articoli che riguardano principalmente la riduzione graduale dei composti di fosforo nei detersivi; detta norme per il Ministero della sanità in ordine alla regolamentazione dei sostituti fosforici; prevede un apposito finanziamento per attuare la defosfatazione nei depuratori esistenti; detta norme per le sanzioni da applicarsi ai contravventori.

Per quanto concerne la riduzione dei composti di fosforo, esso prevede all'articolo 2 e all'articolo 7 i seguenti passaggi: entro il 30 giugno 1986 dall'attuale 5 per cento al 2,5 per cento, con la possibilità di smaltire le scorte al 5 per cento fino al 31 dicembre 1986; entro il 30 giugno 1987 dal 2,5 per cento all'1 per cento, con lo smaltimento delle scorte al 2,50 per cento fino al 31 dicembre 1987.

All'articolo 8 viene delegato il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro

per l'ecologia e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a determinare con proprio decreto ulteriori riduzioni della percentuale di fosforo, e ciò nel momento in cui i risultati del piano di monitoraggio lo consentano.

L'articolo 9 contempla la vigilanza all'applicazione della legge, secondo la vigente normativa.

L'articolo 10 detta norme per le sanzioni contro i contravventori.

L'articolo 11 prevede uno stanziamento di lire 50 miliardi per il 1985 da destinarsi ai contributi per le regioni fino a un massimo del 90 per cento, a copertura delle spese sostenute per la defosfatazione.

L'articolo 12 indica i requisiti richiesti per l'ottenimento dei contributi di cui al precedente articolo 11.

Le ampie consultazioni che la Commissione e la Sottocommissione hanno svolto, sono state di prezioso ausilio per realizzare un quadro assai completo della problematica al nostro esame. Da tutto ciò la Commissione ha maturato la consapevolezza che la struttura ed i contenuti del disegno di legge nel testo proposto costituiscono il massimo possibile da realizzarsi nel momento attuale.

Per queste ragioni, nella convinzione che queste nuove norme contribuiranno con efficacia alla lotta per ridurre l'eutrofizzazione dell'Adriatico, ci si augura che il Senato approvi con sollecitudine il provvedimento in esame.

FOSCHI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GARIBALDI)

15 gennaio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 4 sembrerebbe opportuno differenziare il regime sanzionatorio, in ragione della diversa natura degli obblighi sanciti dagli articoli 1, 2 e 3; in particolare appare sproporzionata la sanzione penale introdotta da detto articolo con riguardo a quanto disposto dall'articolo 3;

b) andrebbe altresì soppresso l'articolo 5 dal momento che il fenomeno della eutrofizzazione ha carattere complessivo ed appare pertanto difficile discernere le singole situazioni regionali, con il rischio di dar luogo a differenziazioni non giustificate.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

**su emendamento**

(Estensore Covi)

23 luglio 1985

La Commissione, in relazione all'articolo aggiuntivo al disegno di legge trasmesso dalla Commissione di merito, esprime parere favorevole a condizione che, in detto articolo aggiuntivo, vengano soppresse le parole da « fino a che non sarà superata la » e sostituite con le altre « in relazione alla ». La Commissione subordina il proprio parere alle seguenti altre due condizioni:

- 1) introduzione, dopo la parola: « concorrerà », delle altre: « nel 1985 »;
- 2) soppressione del terzo comma dell'articolo.

La Commissione fa presente che la previsione di condizioni nel parere è dettata dall'esigenza di limitare al solo esercizio in corso la copertura prevista dall'articolo, dal momento che la relativa copertura finanziaria è prevista per il solo esercizio in corso: in caso infatti di spesa a carattere continuativo, sarebbe stato doveroso — ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 468 del 1978 — preordinare una copertura di carattere triennale.

Il rappresentante del Tesoro ha espresso parere contrario sull'articolo, in quanto è già in corso la procedura per l'utilizzo integrale dello stanziamento di cui al quarto comma dell'articolo 12 della legge finanziaria per il 1985.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GUALTIERI ED ALTRI

**Disposizioni per la produzione e la commercializzazione dei detersivi sintetici****Art. 1.**

Al fine di impedire il processo di eutrofizzazione delle acque fluviali, lacustri e marine, sono vietati la produzione, la detenzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali, degli esercizi pubblici e dei privati cittadini di detersivi sintetici contenenti fosforo.

**Art. 2.**

Sono vietati la produzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso di coadiuvanti, additivi e rinforzanti a base di fosforo da utilizzare nelle varie fasi di lavaggio in aggiunta ai prodotti di base.

**Art. 3.**

I contenitori dei detersivi debbono portare, in lingua italiana, a caratteri leggibili, visibili e indelebili, la denominazione del prodotto, la composizione chimica, le istruzioni d'uso e tutti i dati indispensabili per individuare il produttore e il commercializzatore del prodotto.

Le stesse indicazioni debbono altresì figurare nei documenti di accompagnamento, qualora il prodotto venga trasportato sfuso.

**Art. 4.**

I contravventori alle disposizioni stabilite negli articoli 1, 2 e 3 sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Provvedimenti per la riduzione del fenomeno della eutrofizzazione delle acque interne e costiere****Art. 1.**

Le disposizioni previste dalla presente legge hanno il fine di contribuire alla diminuzione della eutrofizzazione dei laghi e dei mari causata dall'uomo, per garantire la qualità della vita e lo sviluppo di attività culturali, commerciali ed economiche delle popolazioni residenti lungo le coste ed i litorali, mediante provvedimenti intesi a contenere lo scarico di fosforo e altre sostanze eutrofizzanti da parte di insediamenti abitativi e di imprese agricole e industriali, e promuovendo la diffusione di impianti di depurazione idonei alla defosfatazione.

**Art. 2.**

Entro il 30 giugno 1986, il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare di tutti i tipi, prodotti o importati nel territorio nazionale, non deve superare il valore del 2,5 per cento.

Il termine ultimo per la distribuzione e la vendita dei preparati per lavare, conformi al decreto del Ministro della sanità 3 agosto 1983, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1983, è stabilito al 31 dicembre 1986.

**Art. 3.**

Allo scopo di assicurare il valore tecnologico dei preparati per lavare conformi ai requisiti di cui al precedente articolo, entro

(Segue: *Testo dei proponenti*)

**Art. 5.**

Lo smaltimento delle scorte dei detersivi è consentito, per un periodo di un anno dalla data di approvazione della presente legge, nelle sole Regioni in cui ciò non contribuisca ad attivare e ad aggravare fenomeni di eutrofizzazione, sulla base di intese da realizzarsi con le Regioni stesse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, le aziende produttrici presentano al Ministero della sanità la lista delle sostanze sostitutive dei tripolifosfati.

Per ciascuna di queste sostanze devono essere documentate, da parte delle aziende, la biodegradabilità e l'assenza di effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, sulla base della composizione chimica, e dei risultati delle indagini tossicologiche e di impatto ambientale.

**Art. 4.**

Entro sessanta giorni dalle proposte avanzate dalle aziende produttrici, di cui al precedente articolo, il Ministro della sanità, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana il decreto contenente la lista delle sostanze il cui uso in sostituzione dei tripolifosfati è autorizzato, con l'indicazione delle quantità massime ammesse per ciascuna di esse nei diversi preparati per lavare.

**Art. 5.**

Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, emana un decreto per la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio.

Nello stesso decreto il Ministro della sanità indica le tolleranze tecniche ammissibili nei detersivi di qualsiasi tipo relativamente al contenuto in fosforo, come indicato nel primo comma dell'articolo 2 della presente legge, e relativamente ai prodotti coadiuvanti, come indicato nel primo comma del presente articolo.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 6.**

Entro il 30 giugno 1986 il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per l'ecologia, predispone un piano di monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione e sulla persistenza nell'ambiente delle sostanze autorizzate di cui all'articolo 4, affidando la responsabilità di esecuzione del piano e di elaborazione dei dati all'Istituto superiore di sanità.

Il Ministro della sanità riferisce ogni due anni al Parlamento sui risultati complessivi di tale programma di monitoraggio e sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere del territorio nazionale.

**Art. 7.**

Entro il 30 giugno 1987, il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare di tutti i tipi, prodotti o importati nel territorio nazionale, non deve superare il valore dell'1 per cento.

Il termine ultimo per la distribuzione e la vendita dei preparati per lavare conformi a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge, è stabilito al 31 dicembre 1987.

**Art. 8.**

Sulla base dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'articolo 6 della presente legge, dello stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere del territorio nazionale e sulla base della disponibilità di nuove sostanze detergenti, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determinerà con proprio decreto ulteriori riduzioni della percentuale di composti di fosforo indicata nell'articolo 7 della presente legge.



(Segue: *Testo dei proponenti*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

Alla vigilanza sull'applicazione delle precedenti disposizioni si provvede nei modi indicati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, e dall'articolo 6 della legge 26 aprile 1983, n. 136.

Art. 10.

La produzione, l'importazione, la detenzione e l'immissione in commercio e al consumo di detersivi la cui composizione non è conforme alla presente legge è punita, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 50.000.000.

La confezione dei detersivi deve essere conforme a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136. La produzione, l'importazione, la detenzione e l'immissione in commercio e al consumo di detersivi la cui confezione non è conforme a tale norma è punita con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

Art. 11.

In relazione alla situazione di emergenza determinata dall'eutrofizzazione delle acque marine lungo la costa adriatica, lo Stato concorrerà nel 1985, nella misura massima del 90 per cento, alle spese sopportate dalle Regioni rivierasche e da quelle del bacino del Po per la defosfatazione.

Alla spesa prevista dall'articolo 6 (sino al massimo di lire un miliardo) nonchè a quella di cui al precedente comma si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 50 miliardi per il 1985, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, con corrispondente riduzione dello stanziamento disposto dall'articolo 12, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La determinazione delle Regioni ammesse al contributo, della misura massima e delle procedure per l'erogazione del contributo stesso viene effettuata con decreto del Ministro della sanità.

Art. 12.

Le Regioni determinano le condizioni per l'ammissione al contributo dei singoli impianti, nel rispetto dei seguenti requisiti:

1) l'esercizio regolare e continuo degli impianti di depurazione per non meno di nove mesi l'anno, riferiti agli ultimi due anni, e la destinazione degli impianti stessi alla depurazione delle acque provenienti da agglomerati di almeno 20.000 abitanti;

2) la capacità dell'impianto per l'abbattimento chimico del fosforo in misura tale da ottenere continuativamente in uscita contenuti di fosforo inferiori o uguali a tre parti per milione.